



327

mudr /

servizio, gli si concedeva un periodo di riposo di venti giorni e lo si autorizzava a fruire subito dopo del congedo ordinario spettantegli.

Quindi, con il 1° settembre e.a., l'interessato avrebbe dovuto riprendere servizio presso il Centro sanitario di Merlano, ove in questo frattempo era stato assegnato.

Invece, in data 26 agosto u.s. il Dr. Belnava chiedeva una aspettativa di sei mesi.

Il Direttore Generale, sentito il parere favorevole del Servizio sanitario, ha pertanto autorizzato il Dr. Belnava a considerarsi in aspettativa senza retribuzione dal 1° settembre e.a., in attesa delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, al quale propone di concedere al Medico Principale Dr. Paolo Belnava una aspettativa senza retribuzione di mesi sei, a norma dell'Art. 29 del Contratto Collettivo di Lavoro, con decorrenza dal 1° settembre 1946.

Il Consiglio approva.